

STATUTO DELL'ASSOCIAZIONE

“OICOS riflessioni”

SEDE, COSTITUZIONE, DURATA, OGGETTO SOCIALE

ART. 1) E' costituita l'Associazione di promozione sociale, ai sensi della legge 7 dicembre 2000 n. 383, denominata “OICOS riflessioni”.

ART. 2) L'Associazione ha sede legale nel comune di Bastia Umbra, via Romania,13 ed ha durata a tempo indeterminato.

Eventuali spostamenti di sede nell'ambito del comune non comportano modifica del presente statuto.

Con delibera dell'Assemblea ordinaria possono essere istituite sedi secondarie, amministrative, sezioni locali in tutto il territorio nazionale.

ART. 3) L'Associazione non ha fini di lucro. E' vietato distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, salvo che la destinazione o la distribuzione non siano imposti dalla legge.

Gli utili o gli avanzi di gestione sono impiegati esclusivamente per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

ART. 4) L'associazione si propone di organizzare iniziative che stimolino la riflessione critica e una condivisa coscienza sociale attraverso dibattiti, conferenze, incontri, seminari, manifestazioni artistico-culturali e tutto quanto concorra al raggiungimento dello scopo sociale. L'Associazione si propone inoltre di promuovere l'integrazione e il dialogo fra culture e realtà differenti.

SOCI

ART. 5) Possono far parte dell'Associazione tutti coloro i quali, persone fisiche o giuridiche, enti ed associazioni, intendono impegnarsi per il raggiungimento esclusivo dei fini di solidarietà sociale previsti dal presente Statuto.

ART. 6) L'associazione, in conformità a quanto previsto dall'art. 18, L. n. 383/2000 si avvale prevalentemente delle attività prestate in forma volontaria, libera e gratuita dai propri associati per il perseguimento dei fini istituzionali. L'associazione può inoltre, in caso di particolare necessità, assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo, anche ricorrendo a propri associati.

L'associazione può avvalersi di tali prestazioni con le modalità e forme conformi a quanto previsto dai commi precedenti, dalla legge nazionale e dalle leggi e regolamenti regionali.

ART. 7) Per essere ammessi a socio è necessario presentare al Consiglio Direttivo domanda di adesione all'Associazione con l'osservanza delle seguenti modalità ed indicazioni:

- indicare nome e cognome, o denominazione per le persone giuridiche, luogo e data di nascita, luogo di residenza;
- dichiarare di accettare e di attenersi al presente Statuto ed alle deliberazioni degli organi sociali.

E' compito del Consiglio Direttivo dell'Associazione deliberare, entro trenta giorni, su tale domanda.

In caso di non ammissione l'interessato potrà presentare ricorso, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione, si pronuncerà in modo definitivo.

ART. 8) Tra gli associati vige una disciplina uniforme del rapporto associativo e delle modalità associative.

Lo *status* di socio, una volta acquisito, ha carattere permanente, e può venir meno nei casi previsti dal successivo art. 10. Non sono pertanto ammesse iscrizioni che violino tale principio, introducendo criteri di ammissione strumentalmente limitativi di diritti o a termine.

I nominativi dei soci sono annotati nel libro soci dell'Associazione.

Tutti gli associati, in regola con il versamento delle quote associative, possono intervenire con diritto di voto nelle Assemblee.

ART. 9) I soci sono tenuti al pagamento della quota annuale di associazione ed al versamento di eventuali quote suppletive stabilite dall'Assemblea Straordinaria dei Soci, all'osservanza dello Statuto e delle deliberazioni prese dagli organi sociali.

La quota si riferisce all'anno solare interamente versata all'atto dell'iscrizione. Il rinnovo annuale, tacitamente accettato, comporta il pagamento della quota annuale entro sei mesi dalla scadenza.

ART. 10) Lo status di socio si perde per dimissioni, per espulsione o radiazione.

Le dimissioni devono essere presentate per iscritto al Consiglio Direttivo.

Le espulsioni o radiazioni possono avvenire a causa dei seguenti motivi:

- a) quando non si ottempera alle disposizioni del presente Statuto, ai Regolamenti Interni o alle deliberazioni prese dagli organi sociali;
- b) quando ci si renda morosi del pagamento delle quote sociali senza giustificato motivo. La morosità viene stabilita nel periodo di un anno trascorso dopo la scadenza del pagamento.
- c) quando, in qualunque modo, si arrechino danni morali o materiali all'Associazione. La perdita dello status di socio è decisa dal Consiglio Direttivo a maggioranza dei suoi membri.

I soci oggetto del provvedimento di perdita dello status devono, prima di promuovere qualsiasi giudizio avanti l'Autorità Giudiziaria ordinaria, ricorrere contro il provvedimento, entro i successivi trenta giorni, all'Assemblea Ordinaria la quale, nella sua prima convocazione successiva, si pronuncerà in modo definitivo.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 11) Gli organi dell'Associazione sono:

- a) L'Assemblea dei Soci;
- b) Il Consiglio Direttivo;
- c) Il Presidente;

ART. 12) L'Assemblea sovrana dei soci composta da tutti gli associati può essere ordinaria o straordinaria. L'Assemblea rappresenta l'universalità dei soci e le sue deliberazioni, prese in conformità al presente statuto, obbligano tutti i soci;

I soci persone giuridiche partecipano alle Assemblee attraverso una persona a ciò delegata con delega scritta del legale rappresentante.

La comunicazione della convocazione deve essere effettuata in forma scritta ai soci, con qualunque mezzo (posta ordinaria, lettera, fax, e-mail, ecc.) almeno dieci giorni prima della riunione contenente i punti all'ordine del giorno, la data, l'ora ed il luogo dell'Assemblea, nonché la data, l'ora ed il luogo dell'eventuale Assemblea di seconda convocazione.

ART. 13) L'Assemblea Ordinaria deve essere convocata dal Presidente del Consiglio Direttivo, almeno una volta all'anno per l'approvazione del bilancio.

L'assemblea deve esser inoltre convocata quando se ne ravvisa la necessità o quando ne è fatta richiesta motivata da almeno un decimo degli associati.

Essa, presieduta dal Presidente del Consiglio Direttivo, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante:- approva le linee generali del programma di attività per l'anno sociale; - elegge e revoca il Consiglio Direttivo ed, eventualmente, il Collegio dei sindaci revisori; - approva il bilancio consuntivo - approva i regolamenti interni - delibera l'accettazione di donazioni e le modifiche patrimoniali - delibera su tutte le questioni attinenti alla gestione sociale.

ART.14) l'Assemblea Straordinaria, presieduta da un Presidente nominato dall'Assemblea stessa a maggioranza semplice, il quale nomina a sua volta fra i soci un segretario verbalizzante, è convocata: tutte le volte che il Consiglio Direttivo o il suo Presidente lo ritengano necessario; ogni qualvolta ne faccia motivata richiesta almeno un decimo degli associati. L'assemblea straordinaria delibera in merito alle modifiche del presente statuto.

ART. 15) In prima convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà più uno dei soci e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno. In seconda convocazione l'Assemblea ordinaria è regolarmente costituita qualunque sia il numero dei soci intervenuti, e delibera validamente a maggioranza assoluta dei presenti su tutte le questioni poste all'ordine del giorno.

L'Assemblea straordinaria delibera con il voto favorevole della metà più uno del totale dei soci in prima convocazione, con il voto favorevole di un terzo dei soci in seconda convocazione, salvo quanto previsto in caso di scioglimento dell'Associazione.

La seconda convocazione può avere luogo anche nello stesso giorno in cui è stata indetta la prima convocazione.

ART. 16) Le votazioni avvengono sempre sulla base del principio del voto singolo di cui all'art. 2532, secondo comma, del codice civile.

Le votazioni, possono avvenire per alzata di mano o a scrutinio segreto, quando ne faccia richiesta almeno un decimo dei presenti. Per l'elezione delle cariche sociali la votazione avviene a scrutinio segreto.

Le delibere assembleari sono debitamente trascritte nel libro dei verbali delle Assemblee dei soci, e qualunque socio ne può prendere visione e chiederne copia.

ART. 17) Il Consiglio Direttivo, è composto di 9 membri eletti dall'Assemblea dei soci.

Il Consiglio Direttivo resta in carica per tre esercizi, ed i suoi membri sono rieleggibili. Nella sua prima seduta il Consiglio Direttivo elegge fra i suoi membri il Presidente, il Vice Presidente, il Segretario ed il Tesoriere.

ART. 18) Il Consiglio Direttivo si riunisce ogni qualvolta il Presidente o la maggioranza dei propri componenti lo ritengano necessario, ed è presieduto dal Presidente o, in sua assenza, dal Vice Presidente. Le riunioni sono valide con la presenza di almeno la metà più uno dei componenti. Le deliberazioni si adottano a maggioranza semplice.

ART. 19) Il Consiglio Direttivo é investito dei più ampi poteri per la gestione e l'amministrazione dell'Associazione.

In particolare : - redige i programmi di attività sociale previsti dallo Statuto sulla base delle linee approvate dall'Assemblea dei soci; - cura l'esecuzione delle deliberazioni dell'Assemblea; - redige i bilanci da sottoporre all'approvazione dell'Assemblea; - stipula tutti gli atti e i contratti di ogni genere inerenti all'attività sociale; - delibera circa l'ammissione, la sospensione, la radiazione e l'espulsione dei soci; - amministra i fondi dell'Associazione per la stretta attuazione degli scopi statutari e dei programmi dell'associazione;- nomina, tra i suoi membri, il segretario ed il tesoriere; - procede alla eventuale nomina dei procuratori speciali per uno o più determinati atti, indicando i rispettivi poteri;- svolge tutte le altre attività necessarie e funzionali alla gestione sociale.

ART. 20) Al Presidente del Consiglio Direttivo compete la legale rappresentanza dell'Associazione nonché la legale rappresentanza della firma sociale.

Egli presiede e convoca l'Assemblea Ordinaria e il Consiglio Direttivo; sovrintende alla gestione amministrativa ed economica dell'Associazione.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente tutte le sue mansioni spettano al Vicepresidente.

ART. 21) Il Segretario cura l'attività amministrativa dell'associazione. Tiene aggiornati i libri sociali (verbali assemblee, consiglio direttivo, registro degli associati) e cura la corrispondenza dell'associazione.

Il Tesoriere tiene aggiornata la contabilità, i registri contabili, cura gli incassi ed i pagamenti dell'associazione.

Tali funzioni sono svolte d'intesa e sotto la supervisione del Presidente.

PATRIMONIO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 22) Il fondo patrimoniale dell'Associazione è indivisibile; le risorse economiche dell'associazione per il funzionamento e lo svolgimento dell'attività sono costituite:

- a) dai contributi annuali e straordinari degli associati;
- b) dai contributi dei privati;
- c) dai contributi dell'Unione Europea o di organismi internazionali , dello Stato, degli enti o istituzioni pubbliche, finalizzati al sostegno di specifiche e documentate attività o progetti;
- d) dal patrimonio mobiliare ed immobiliare di proprietà dell'Associazione;
- e) dai contributi, erogazioni e lasciti diversi;
- f) da entrate derivanti da prestazioni di servizi convenzionati;
- g) proventi delle cessioni di beni e servizi agli associati e ai terzi, anche attraverso lo svolgimento di attività economiche di natura commerciale, artigianale o agricola, svolte in maniera ausiliaria e sussidiaria e comunque finalizzate al raggiungimento degli obiettivi istituzionali;
- h) entrate derivante da iniziative promozionali finalizzate al proprio finanziamento, quali feste e sottoscrizioni anche a premi;
- i) altre entrate compatibili con le finalità sociali dell'associazionismo sociale.

ART. 23) Le somme versate per la tessera sociale e le quote annuali di adesione all'Associazione, rappresentano unicamente un versamento periodico vincolante a sostegno economico del sodalizio.

Non costituiscono pertanto in alcun modo titolo di proprietà o di partecipazione a proventi, e non sono in alcun caso rimborsabili o trasmissibili.

BILANCIO

ART. 24) Il bilancio o rendiconto annuale comprende l'esercizio sociale dal primo gennaio al trentuno dicembre di ogni anno e deve essere presentato dal Consiglio Direttivo all'Assemblea ordinaria per la sua approvazione entro il trentuno marzo dell'anno successivo.

In bilancio, o rendiconto annuale, oltre ad una sintetica descrizione della situazione economica-finanziaria dell'Associazione, con separata indicazione delle attività istituzionali poste in essere da quelle direttamente connesse, deve contenere una sintetica descrizione dei beni, contributi, lasciti ricevuti e del patrimonio dell'Associazione.

SCIOGLIMENTO DELL'ASSOCIAZIONE

ART. 25) Lo scioglimento dell'Associazione deve essere deliberato dall'Assemblea dei soci con il voto favorevole di almeno tre quarti degli associati.

ART. 26) In caso di scioglimento l'Assemblea provvede alla nomina di uno o più liquidatori, anche non soci, determinandone gli eventuali compensi.

Il patrimonio residuo che risulterà dalla liquidazione è devoluto per fini di pubblica utilità ad altra organizzazione o ente che persegua finalità conformi ai fini istituzionali dell'Associazione, sentito l'organismo di controllo di cui all'art. 3, comma 190, della L. 23/12/96 n. 662.

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27) Per tutto quanto non previsto espressamente dal presente Statuto si rimanda alla L. n. 383/2000, alle leggi regionali ed in genere alla normativa vigente in materia.

I Soci fondatori